

Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

Verbale n. 6 del 22/05/2021

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA INERENTE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI: DELEGA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

L'anno 2021, il giorno 22 maggio, il sottoscritto Agostino Orrù, revisore dei conti del Comune di Sant'Andrea Frius, nominato con delibera consigliere n. 9 del 28/05/2018;

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17.05.2021, avente ad oggetto *"Riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali: delega delle funzioni e delle attività all'Agenzia delle Entrate – Riscossione"*;

VISTO l'art. 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005 n.203, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 2/12/2005 n.248 che dispone: *"A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio"*;

TENUTO CONTO che l'art. 1 del citato D.L. n.193/2016 ha disposto:

- dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
- dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;
- che le citate funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
- il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

RICHIAMATO inoltre:

- il comma 3 dell'art. 1 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), del citato D.L. 24/4/2017 n.50, il quale stabilisce, con riferimento ad *"Agenzia delle entrate – riscossione"* che *"...l'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate"*;
- il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n.50/2017, il quale stabilisce che: *"a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate"*;

- **CONSIDERATO** che l'affidamento diretto da parte dei Comuni della funzione della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è fondato su una disposizione di legge precettiva e non su un accordo tra Amministrazioni pubbliche;
- **CONSIDERATA** la necessità dell'Ente di dover accelerare la riscossione delle proprie entrate anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata ed integrata dal D.lgs. 23/06/2011 n.218;
- **DATO ATTO** che l'Ente non ha a propria disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche nonché il necessario know-how per procedere all'esercizio diretto, attraverso i propri uffici, nel rispetto dei predetti principi, delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle proprie entrate, oltre quelle ad oggi gestite direttamente, quindi deve necessariamente procedere all'affidamento ed alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate nei termini che seguono.
- **RITENUTO** che la riscossione spontanea delle altre entrate tributarie e patrimoniali del Comune possa e debba proficuamente effettuarsi in forma diretta, come oggi già avviene, a maggior ragione a fronte di quanto disposto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016, in vigore dal 1° ottobre 2017.
- **RILEVATO** che, alla data odierna, non risulta ancora attiva la riscossione coattiva da parte dell'Unione dei Comuni del Gerrei;
- **VALUTATO** che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è altresì assoggettato, ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17.05.2021, avente ad oggetto "*Riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali: delega delle funzioni e delle attività all'Agenzia delle Entrate – Riscossione*".

Sant'Andrea Frius, 22 maggio 2021

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Agostino Orrù